

**COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA ANNONARIA**

(ART. 6, COMMA 5, DEL D. LGS. 114/98 E S.M.I.)

INDICE

PREMESSA

Art. 1. Oggetto

**TITOLO I ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E
ATTIVITA' COLLATELARI 6**

Art. 2. Vendita congiunta ingrosso/dettaglio

Art.3. Vendita con consumo immediato nei punti di vendita

Art. 4. Attività miste di produzione e vendita beni

Art.5. Vendita a mezzo di apparecchi automatici

Art. 6. Vendita per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione

Art. 7. Vendita negli spacci interni

Art. 8. Vendita e propaganda ai fini commerciali effettuate al domicilio del consumatore

Art. 9. Attività di vendita temporanea in sede fissa

**TITOLO II CONTROLLO DEI PREZZI, VENDITE PROMOZIONALI, SALDI,
LIQUIDAZIONI**

Art.10. Pubblicità dei prezzi di vendita e vendite sottocosto

Art. 11. Vendite di liquidazione

Art. 12. Vendite di fine stagione o saldi

Art. 13. Vendite promozionali

**TITOLO III ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DISCIPLINA DELLE
FERIE**

Art. 14. Classificazione di Lesa

Art. 15. Disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura

**TITOLO IV OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO,
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, DECORO E ARREDO
URBANO**

Art. 16. Occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali

Art. 17. Decoro e arredo urbano nell'addensamento A.1

**TITOLO V ATTIVITÀ COLLEGATE E COMPLEMENTARI ALLA VENDITA
AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 16**

Art. 18 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 19. Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Art. 20. Farmacie

Art. 21. Rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti e commercio al dettaglio esercitato nell'ambito dell'attività principale (ex Tabelle speciali)

Art. 22. Erboristerie

Art. 23. Vendita di giornali, quotidiani e periodici

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 20

Art. 24. Sanzioni

Art. 25. Entrata in vigore

Art. 26. Disposizioni finali e di rinvio

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 29 della D.C.R. n. 563 - 13414 del 29.10.1999, modificata dalla D.C.R. 347 – 42514 del 23.12.2003 ed in ultimo dalla D.C.R. 59 – 10831 del 24.03.2006 (gli **“Indirizzi e Criteri Regionali”**) i Comuni approvano secondo questo ordine:

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale.
- b) l'adeguamento al P.R.G. secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. n.114/1998 e s.m.i.; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i dispositivi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977e s.m.i..
- c)) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., integrato nei contenuti necessari all'applicazione della normativa. Il Comune di Lesa, già dotato di regolamento di polizia urbana approvato con D.C.C. n. 37 del 16.09.1994, provvede con il presente ad approvare il regolamento di polizia annonaria (di seguito il **”Regolamento”**);
- d) norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.

Per quanto non espressamente normato nel presente Regolamento si richiamano i dispositivi normativi nazionali e regionali in materia di commercio e in particolar modo:

- a) D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- b) L.R. 28/1999 “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione al D.Lgs. n.114/1998” e s.m.i.;
- c) Gli Indirizzi e Criteri Regionali.

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina a livello Comunale il commercio al dettaglio in sede fissa per quanto concerne:

- a) le forme speciali di vendita, le altre forme di commercio e le attività complementari al commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la corrispondenza tra le merci vendute e le autorizzazioni;
- c) il controllo dei prezzi, le vendite promozionali, i saldi e le liquidazioni;
- d) gli orari di apertura degli esercizi;
- e) la regolamentazione delle aree di sosta, l'occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali e il decoro urbano;
- f) le sanzioni.

TITOLO I ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ATTIVITA' COLLATELARI

Art. 2. Vendita congiunta ingrosso/dettaglio

L'articolo 5 della L.R. 28/1999 e s.m.i. prevede al comma 6 che il divieto di esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. non operi per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiale per l'edilizia;
- l) legnami.

Tra le "macchine per ufficio e relativi accessori" è compreso anche il materiale informatico.

Art.3. Vendita con consumo immediato nei punti di vendita

1. Il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, non è soggetto ad autorizzazioni preventive, con esclusione del servizio assistito e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (art. 3, comma 1, lettera f bis, della L. 248/2006 – legge di conversione del D.L. 223/2006).

Pertanto è vietato:

- a) predisporre liste o "menù" dei prodotti offerti con relativi prezzi, raccogliere o registrare le ordinazioni e fare servizio ai tavoli,
- b) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monodose.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 21 L.R. 38/2006. 6

Art. 4. Attività miste di produzione e vendita beni

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche l'attività di commercio degli stessi, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con le modalità indicate dall'art. 5 degli Indirizzi e Criteri Regionali (D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.).
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è sottoposto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 5. Vendita a mezzo di apparecchi automatici

1. Chi intenda effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, con le stesse modalità previste per le comunicazioni relative agli esercizi di vicinato; con la comunicazione si dichiarano: la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali e le misure di ingombro.
2. Se l'apparecchio è installato su suolo pubblico, deve essere richiesto il permesso per l'occupazione di spazio o area pubblica, precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi, e la durata dell'occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e le condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento della relativa tassa.
3. Se la vendita con apparecchi automatici è effettuata in apposito locale, ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.
4. L'attività può essere iniziata dopo che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, sempre che non sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini, o qualora occorra, si sia ottenuto il permesso per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6. Vendita per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione

1. Chi intenda effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, attraverso il mezzo televisivo od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune tramite la compilazione del modello **COM 1**; con la comunicazione si dichiarano: la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico ed il mezzo e sistema dotati per la vendita. In particolare, per quanto riguarda il commercio elettronico, va indicato il sito in rete che sarà utilizzato.
2. L'attività può essere iniziata dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, sempre che il Comune stesso non abbia emesso atti interruttivi del termine.

Art. 7. Vendita negli spacci interni

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non abbiano accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intenda effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione scritta al Comune utilizzando il modello **COM 1**; con la comunicazione si dichiarano: il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico – sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.
4. L'attività può essere iniziata dopo che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, sempre che non sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini da parte del Comune stesso.

Art. 8. Vendita e propaganda ai fini commerciali effettuate al domicilio del consumatore

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L'attività può essere iniziata dopo che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, sempre che non vi sia stata interruzione o sospensione dei termini da parte del Comune stesso.
4. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato con le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
5. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente la vendite di cui al precedente comma 1).

Art. 9. Attività di vendita temporanea in sede fissa.

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli, fiere, feste, mostre ed altri eventi similari, è ammessa, ad integrazione di tali eventi, l'attività di vendita al dettaglio di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare in via temporanea - ovvero limitatamente al periodo della manifestazione ed ai giorni ed orari di svolgimento della medesima - in sede fissa ovvero all'interno di locali, stand o strutture simili, nei limiti di superficie previsti per gli esercizi di vicinato.
2. Per poter svolgere l'attività di vendita al dettaglio in sede fissa in via temporanea l'interessato dovrà far pervenire specifica comunicazione diretta al Comune di Lesa almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività. L'inizio dell'attività dovrà in ogni caso avvenire decorsi non meno di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune.

3. Nella comunicazione di cui al precedente comma l'interessato deve specificare, oltre alle proprie generalità complete, il settore merceologico trattato, il periodo di tempo in cui si svolgerà la vendita ed in occasione di quale evento, l'indicazione precisa dei locali in cui eserciterà l'attività nonché dichiarare in forma autocertificativa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) previsti per l'esercizio del commercio dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e nel caso di vendita di prodotti alimentari il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Data la temporaneità e l'occasionalità dell'attività, la comunicazione può riguardare anche locali non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igienicità dei luoghi, nei modi di legge.

5. Il responsabile del procedimento entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione deve inviare all'interessato riscontro scritto alla medesima, corredato da eventuali osservazioni e prescrizioni circa lo svolgimento dell'attività. Gli eventuali pareri necessari si possono raccogliere attraverso conferenza di servizi. Qualora non sia fornita risposta entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione la medesima si intende assentita.

TITOLO II CONTROLLO DEI PREZZI, VENDITE PROMOZIONALI, SALDI, LIQUIDAZIONI

Art.10. Pubblicità dei prezzi di vendita

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.

2. La pubblicazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, sia l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, sia il riferimento all'unità di misura standard, ove prescritto.

Art. 11. Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono definite e disciplinate dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e dall'art. 13 della L.R. 28/1999 e s.m.i.. Non è da considerarsi vendita di liquidazione quella effettuata in negozio, a prezzi scontati tutto l'anno, da parte di industrie o commercianti muniti di regolare autorizzazione commerciale.

2. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune, almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita stessa.

3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo del servizio postale, coincide con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La comunicazione deve contenere:

- a) ubicazione dell'esercizio nel quale é effettuata la vendita;
- b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
- c) motivazioni della liquidazione (cessazione di attività, cessione azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, rinnovo dei locali sede dell'esercizio);
- d) merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati dalla stessa;
- e) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione del consumatore.

Dovranno altresì essere allegati:

- a) nel caso di cessazione dell'attività: comunicazione preventiva di cessazione sugli appositi modelli predisposti dalla Regione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- b) nel caso di cessione di azienda: dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di cessione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- c) nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio: comunicazione preventiva sugli appositi modelli predisposti dalla Regione **COM.1**;

- d) nel caso di liquidazione per rinnovo locali: dichiarazione contenente gli estremi dell'eventuale titolo abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività). Nel caso queste non siano necessarie, dovranno essere allegati i preventivi di spesa; al termine dei lavori dovranno essere prodotte le fatture relative ai lavori svolti e l'esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore a 8 giorni.

4. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a tre mesi in caso di cessazione attività e cessione azienda, e sei settimane in caso di trasferimento di sede e rinnovo locali.

5. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

6. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

7. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari specifici controlli.

8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.

Art. 12. Vendite di fine stagione o saldi

1. Le vendite di fine stagione o saldi, come definite dall'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e disciplinate dall'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i, possono essere effettuate soltanto, nei periodi dell'anno compresi tra:

- dal 1 gennaio al 31 marzo – saldi invernali
- dal 1 luglio al 30 settembre – saldi estivi

2. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione deve darne preventiva comunicazione al Comune, indicando:

- a) ubicazione dell'esercizio nel quale è effettuata la vendita;
- b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
- c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio per mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

5. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli. 11

Art. 13. Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici venduti, e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno.
2. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
3. Ai sensi dell'art. 14bis della L.R. n. 28/1999 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo
4. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

TITOLO III ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DISCIPLINA DELLE FERIE

Art. 14. Classificazione di Lesa

Il comune di Lesa è classificato dalla programmazione regionale come: “Comune Intermedio”; esso appartiene ai comuni turistici ai sensi della D.G.R. 9-9082 del 16.04.2003, come risulta dalla D.D. della Provincia di Novara n. 285 - NPG 153818 del 30.11.2005, la quale ha determinato che tutto il territorio comunale è ad economia turistica, dando atto che il fenomeno del maggiore flusso turistico e la presenza di altre persone non residenti, si verifica durante tutto il periodo dell'anno.

Si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15. Disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i., l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al minuto è liberamente determinato dagli esercenti.
2. Non possono comunque superare le tredici ore di apertura entro un arco temporale compreso fra le ore sette e le ore ventidue.
3. E' consentito derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva nei giorni e periodi ritenuti di maggior afflusso turistico come individuati dall'Ordinanza sindacale.
4. E' fatto obbligo di rendere noto, mediante apposito cartello visibile dall'esterno dell'esercizio, l'orario praticato.
5. Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare l'orario prescelto, compresa l'apertura/chiusura nei giorni festivi e/o infrasettimanali.
6. I titolari degli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle tipologie di attività individuate all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., nonché a tutte le attività escluse dall'applicazione del predetto Decreto Legislativo.
8. La violazione ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.8 comma 2 bis L.R. 28/1999 e s.m.i..

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, DECORO E ARREDO URBANO

Art. 16. Occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali

L'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti è disciplinata all'interno del regolamento di polizia urbana, al capo II art. 5 , approvato con D.C.C. n. 37 del 16.09.1994 e dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.1994 e s.m.i.

Art. 17. Decoro e arredo urbano nell'addensamento A.1

1. Nell'addensamento A.1 (addensamento storico rilevante) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione;
- b) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale dell'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti;
- c) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
- d) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commercializzati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
- e) l'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne,
- f) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti.

2. Il Comune in sede applicativa tanto gli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie arboree da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti.

TITOLO V ATTIVITÀ COLLEGATE E COMPLEMENTARI ALLA VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 18. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Il Commercio su area pubblica è disciplinato da apposito regolamento comunale per il commercio su area pubblica approvato con D.C.C. n. 10 del 10.03.2009.

Art. 19. Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quale bar, ristorante, ecc. è disciplinata in via principale dalla seguente normativa:

- L.R. n. 38 del 29.12.2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e s.m.i..
- Legge n. 287 del 25.08.1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" ;

2. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, ogni qual volta gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata.

3. Il soggetto che intenda avviare l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i..

4. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Il rilascio è subordinato alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma. Il procedimento autorizzativo ha una durata massima di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

5. In occasione di fiere , feste, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 38/2006 autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre ai sensi dell'art. 11 della medesima è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale.

6. Per quanto concerne la somministrazione di alimenti o bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 e s.m.i. "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati".

7. Per tutto quanto non meglio specificato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni regionali e statali in materia di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 20. Farmacie

La disciplina di riferimento sulle farmacie c.d. “**esclusive**” è ancora collegata al R.D. 1265/1934 e s.m.i., il quale determina di fatto un numero chiuso sulle autorizzazioni farmaceutiche, basato su parametri quali la distanza, il numero di abitanti e il territorio di riferimento. Il rilascio delle autorizzazioni è demandata all'Autorità sanitaria competente per territorio.

La recente Legge n. 248/2006 e s.m.i. ha previsto la possibilità per esercizi commerciali denominati **Parafarmacia** di vendere farmaci da banco o di automedicazione e farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica; questo esercizio è equiparato ad un esercizio di vicinato pertanto necessita di una comunicazione al Comune per il rilascio dell'autorizzazione commerciale utilizzando l'apposito modello **COM. 1**.

Art. 21. Rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti e commercio al dettaglio esercitato nell'ambito dell'attività principale (ex Tabelle speciali)

L'allegato 9 del D.M. 04.08.1988 n. 375, riserva ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio ed ai soggetti titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui al D.M. 17.10.1996, n. 561, la possibilità di vendere prodotti affini a quelli trattati con l'attività principale:

• Rivendite di generi di monopolio

1. Le rivendite di generi di monopolio si distinguono in:

- a) **rivendite ordinarie**: sono affidate a privati in appalto. Rientra in questa tipologia la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a “T”;
- b) **rivendite speciali**: sono anch'esse affidate, in genere, ai privati; rientrano in questa categoria quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistico, caserme, istituti penali, ecc..;
- c) **patentini**: vengono istituiti nei bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico. I titolari si riforniscono dei generi di monopolio presso la rivendita più vicina;
- d) **distributori automatici**: vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.

2. Per ottenere una rivendita di generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all'Ufficio Regionale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.

La domanda per l'apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta di patentini, vanno presentate su carta resa legale con l'apposizione di idoneo bollo.

3. La domanda deve contenere le generalità del richiedente e l'individuazione del locale da destinare a vendita, specificandone l'esatta ubicazione. Nella domanda deve essere indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine precisandone, il numero identificativo e il Comune di ubicazione delle stesse. Sulla base di tale domanda, l'ufficio regionale, secondo i disposti di legge vigenti, procede al rilascio della licenza.

4. Per istituire una tabaccheria devono sussistere le seguenti condizioni minime:

- a) **distanza da altra rivendita**: non inferiore a m. 200 e deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
- b) **produttività**: per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.

• **Distributore di carburante**

Per l'apertura di un nuovo impianto di distribuzione di carburante si rimanda alla specifica normativa nazionale e regionale consultabile sul sito della Regione Piemonte, Settore commercio, Distributore carburanti qui sinteticamente menzionata:

- L.R. n. 14 del 31.05.2004 "Norme di indirizzo programmatico regionale per la distribuzione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" modificata dalla L.R. n. 09/2007;
- D.G.R. n. 35 – 9132 del 7.07.2008 "Approvazione disposizioni attuative dell'art 2. della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14. Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti".

Il Comune rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione di nuovi impianti e l'autorizzazione petrolifera.

Art. 22 Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina specifica sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta, oltre alla normativa sul commercio, anche alla Legge 06.01.1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti da esse erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..

Art. 23 Vendita di giornali, quotidiani e periodici

Le attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, è normata dalla Legge 13/04/1999 n. 108 "Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica" e modificata con il D.Lgs. n. 170/2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,

a norma dell'art. 3 della Legge 108/1999, il quale ha previsto la redazione da parte dei Comuni di piani di localizzazione dei punti di vendita (il "**Piano**").
La normativa regionale di riferimento è il Testo Coordinato dell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 101-9183 del 28.04.2003 "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.Lgs. 24.04.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione" modificata dalle D.G.R. 39-10025 del 21.07.2003 e n.3-683 del 05.09.2005.

TITOLO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 D.lgs. n. 114/1998, l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento ove non integri più grave violazione sanzionata da specifica norma statale e/o regionale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

2. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.

3. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Art. 25. Entrata in vigore

1. In conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 ed alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 26. Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in ciascuna delle materie disciplinate, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

- **Deliberazione di approvazione:**
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):**
- **Entrata in vigore:**